



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____

Codice Fiscale: _____ - Partita I.V.A.: _____

prende atto che il servizio richiesto è vincolato dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina l'acquisizione del Servizio di consulenza a supporto dei processi interni dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia per la certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni secondo lo standard ISO 27001:2022.

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

ARTICOLO 2 - DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE (vedi scheda tecnica)

Il servizio avrà una durata fino al con decorrenza dalla firma del presente Foglio Patti e Condizioni.

L'importo onnicomprensivo del servizio è di euro00 (IVA esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Le modalità di esecuzione del servizio, i prodotti richiesti e le relative tempistiche sono dettagliati nella scheda tecnica allegata al presente Foglio Patti e Condizioni quale parte integrante.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO (vedi anche scheda tecnica)

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni **entro 30 giorni dal ricevimento** di regolare fattura posticipata.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le modalità indicate nella scheda tecnica allegata.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014 la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori si procederà con la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO IN SUBAPPALTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Non è ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto.

ARTICOLO 6 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE

Il Dirigente della Struttura Contabilizzazione Pagamenti FEAGA e FEASR, Condizionalità e Sistema Informativo OPR – Direzione Centrale Bilancio e Finanza nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **7** giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di **5** giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 2 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 10 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1751 del 17.06.2019 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet

www.regione.lombardia.it. Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione "Codice disciplinare e di condotta".

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, così come previsto dal decreto del Presidente n. 144/2018.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

ARTICOLO 13 OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

ARTICOLO 14 -OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG

Codice CUP

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

ARTICOLO 15 -REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Art. 16 – RISOLUZIONE AUTOMATICA

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui agli artt. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati attivati ma non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Art. 17 - FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Data,